

Da: Golinelli Susanna
Inviato: venerdì 8 maggio 2020 16:04
A: Marketing
Cc: Golinelli Susanna
Oggetto: Speciale CNA Commercio



A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI MODENA

Emergenza Coronavirus: Speciale CNA Commercio

RIAPERTURA NEGOZI



La fase 2 prevede la **riapertura del commercio al dettaglio per il 18 maggio**. Le attività commerciali ammesse dovranno rispettare le norme previste nell'allegato 5 e dovranno attivarsi per adempiere a tutte le prescrizioni necessarie a garantire il **rispetto delle indicazioni** date dal DPCM del 26 aprile. Abbiamo individuato alcune istruzioni per l'uso riguardanti la sanificazione e l'igienizzazione, [cliccare qui](#).

È importante ricordare che l'apertura delle attività è legata al **rispetto di questo protocollo**, sulla cui applicazione viglieranno le Forze dell'ordine (Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale), Vigili del Fuoco e Azienda Sanitaria. L'inosservanza delle norme prevede una **sanzione da 400 a 3.000 euro e la sospensione dell'attività da 5 a 30 giorni**. La sospensione, per una durata non superiore a 5 giorni, può essere disposta già all'atto dell'accertamento (e scomputata dall'eventuale sanzione inflitta). In caso di **violazione**, verrà sempre verificata la sussistenza di eventuali illeciti penali come previsto dal decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Per ogni eventuale informazione sull'adeguamento del protocollo alla singola situazione aziendale è sempre possibile fare riferimento ad ASQ CNA - tel. 059-2551132 - asq.andrea@mo.cna.it; asq.fausto@mo.cna.it; asq.alessio@mo.cna.it

ORARI DI APERTURA



Oggi, per quanto riguarda la fase attuale, **non c'è differenza fra aperture e gli orari fra giorni feriali, prefestivi e festivi**, né fra strutture di vendita a seconda delle dimensioni, comunque sempre limitatamente alla vendita di prodotti di cui all'allegato 1 del DPCM 26 aprile 2020.

CHIARIMENTI RIGUARDANTI LA VENDITA AL DETTAGLIO DI MASCHERINE



La produzione, l'importazione e la messa in commercio delle **mascherine chirurgiche** (dispositivi medici di cui al D.Lgs. n. 46/1997, n. 46) e dei **dispositivi di protezione individuale** (FFP2 e FFP3, certificati ai sensi del D.Lgs. n. 475/1992 e sulla base delle norme tecniche UNI EN 149:2009) sono state regolate in via emergenziale dall'art. 15 e dall'art. 16 del D.L. 17/03/2020, n. 18, così da individuare diverse tipologie di procedure di valutazione in deroga. In caso di produzione, importazione e commercio di mascherine chirurgiche, l'organo competente per la procedura di valutazione in deroga è l'**Istituto Superiore di Sanità**, mentre, per i dispositivi di protezione individuale, competente è l'**INAIL**.

Altri tipi di mascherine (c.d. filtranti). Ogni altra mascherina reperibile in commercio, diverse da quelle sopra elencate, che non è né un dispositivo medico, né un dispositivo di protezione individuale, può essere prodotta ai sensi dell'art. 16, comma 2, del D.L. n. 18/2020. Per queste mascherine **non è prevista alcuna valutazione da parte degli organismi sopra indicati** (ISS o INAIL).

COMMERCIO AMBULANTE



In base all'Ordinanza n. 74 del 30 aprile 2020 sul territorio regionale sono **consentiti i mercati a merceologia esclusivamente dedicata ai prodotti alimentari**. Questi devono essere collocati all'interno di **strutture coperte** o in **spazi pubblici all'aperto stabilmente recintati o comunque perimetrati** con strutture idonee a non consentire l'accesso all'area se non dagli ingressi autorizzati.

La gestione del mercato sarà **disciplinata dal Comune**, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi.

Non è consentita l'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

È consentita agli operatori del commercio su aree pubbliche (titolari di autorizzazione di tipo A o B), che al momento non possono esercitare presso i mercati e le fiere perché sospesi, **la consegna a domicilio su ordinazione**, fermo restando che al momento della consegna devono essere evitati contatti personali a distanza inferiore ad un metro.

A cura di: [Susanna Golinelli](#)
Responsabile CNA Commercio
Tel. 349/6207274

[Marcello Benetti](#)
Responsabile CNA Agroalimentare
Cell. 340/0025264



www.mo.cna.it/coronavirus



[I risultati di CNA](#)



[Convenzioni per Associati](#)



[Accordo di Tesoreria](#)

CNA Associazione Territoriale di Modena
Via F. Malavolti, 27 - 41122 Modena (MO)

Tel. 059.418111 - Fax 059.418598
www.mo.cna.it - Info@mo.cna.it



Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archivate sono a nostro esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare una mail a rpd@mo.cna.it.